



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena
Piazza Roma n. 2 - Tel. 059/936732 - Fax. 059/936706

Settore Affari istituzionali

E-mail: galletti.manuela@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Prot.n. 11968

Li, 19/08/2011

Al personale dipendente

OGGETTO: Decreto Legge n. 98 del 6/7/2011 convertito in Legge n. 111 del 15/7/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" – art.16, commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici – regime della reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

In data 1/08/2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.10 (il cui testo si allega alla presente) ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche normative introdotte dall'art.16 commi 9 e 10 del decreto legge n. 98/2011, in vigore dal 6.7.2011, convertito dalla legge n.111/2011 inerenti la disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici. L'intervento normativo delinea in particolare i casi nei quali l'amministrazione debba disporre il controllo sulle assenze e le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

In base alla nuova formulazione del comma 5 dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 9 del citato art. 16 del D.L. 98/2011, le pubbliche amministrazioni dispongono le visite mediche di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, mentre il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Pertanto, alla luce della nuova disciplina, **la richiesta di visita medica di controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, sin dal primo giorno e anche per assenze di un solo giorno, non è più obbligatoria ma è rimessa alla valutazione discrezionale del dirigente responsabile, valutazione che dovrà fondarsi sugli elementi di carattere oggettivo cui la norma fa espresso riferimento.**

L'obbligatorietà permane esclusivamente quando il dipendente risulti assente nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni non lavorativi (ovvero qualora l'assenza decorra dal lunedì o dal sabato o dal venerdì - se il sabato è giorno non lavorativo nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 gg dal lunedì al venerdì - nonché si manifesti nei giorni che precedono o seguono una festività infrasettimanale). Al riguardo le amministrazioni non hanno alcun margine di autonomia e il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce responsabilità in capo al responsabile competente.

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, conferma che la durata oraria delle fasce di reperibilità è stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (attualmente valgono quelle stabilite con il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 206/2009 ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00), cui è rimessa anche la determinazione del regime delle esenzioni. Si fa presente che con un nuovo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dovranno essere ridefinite le fasce orarie di reperibilità.

Nulla cambia con riferimento agli obblighi che gravano sul dipendente nel caso di allontanamento dal domicilio comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati: la previsione inserita nel comma 5-bis in esame, infatti, è sostanzialmente identica a quella contenuta nell'art. 21, comma 13, del CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali del 6.7.1995 la cui inosservanza comporta responsabilità disciplinare da parte dello stesso dipendente. Si rammenta, in proposito, che dell'eventuale assenza dal domicilio durante il predetto periodo il dipendente deve dare preventiva comunicazione al servizio personale e deve successivamente, se richiesta, fornire una giustificazione, che potrà consistere, a seconda dei casi, nella certificazione di avvenuta effettuazione di analisi cliniche, visite mediche, ecc.

Si segnala altresì la disposizione contenuta nel comma 5-ter del dell'art. 55-septies del citato D.Lgs. n. 165/2001, in base alla quale "nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

Pertanto, in base alla nuova previsione normativa, in caso di imputazione a malattia dell'assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici non troverà più applicazione la disciplina del comma 1 dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 in esame (secondo il quale per le assenze per malattia superiore a 10 giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.) e **la relativa assenza potrà essere giustificata con una attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura privata**, non essendo più necessario in siffatte ipotesi produrre una certificazione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N. Nella circolare in allegato, con riferimento al caso di cui sopra, si precisa che, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
f.to Manuela Galletti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0042438 P-4.17.1.7.1
del 01/08/2011



Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 10/2011

Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 – “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.” – art. 16, commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti – regime della reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Premessa.

Come noto, con il d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici. In particolare, l'art. 16, commi 9 e 10, del decreto ha novellato l'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, ed ha contestualmente esteso in maniera esplicita il nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico, non rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 6 luglio 2011, data di pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale (cfr.: art. 41 del d.l. del 2011; G.U. 6 luglio 2011, n. 155).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per comodità si riporta il testo delle nuove norme:

«9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.»

L'intervento normativo riguarda:

1. i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
2. il regime della reperibilità ai fini del controllo;
3. le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
4. l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Con la presente circolare si intende illustrare le novità introdotte con il recente intervento normativo, chiarendo alcuni aspetti anche a seguito di quesiti pervenuti al Dipartimento della funzione pubblica.

1. I casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia.

L'art. 16, comma 9, del decreto ha sostituito il comma 5 dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001.

La norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa. Infatti, la disposizione prevede che nell'ambito dell'obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. Quanto al primo aspetto, nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico. In ordine all'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente, ma che in realtà rappresentano un problema molto risalente) connesse alla copertura finanziaria per l'effettuazione delle visite (sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009).

In sostanza, l'amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l'effettuazione della visita stessa. Considerato che, secondo il regime previgente, l'amministrazione doveva richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali, con la nuova norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, per tener conto della situazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

contingente, fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo.

Il nuovo comma 5 *bis* dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001 riguarda il regime della reperibilità rispetto al controllo disposto dall'amministrazione.

Il primo periodo del nuovo comma, riprendendo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 del previgente art. 55 *septies*, demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità. In proposito, si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto ministeriale n. 206, recante *"Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia"*, che continua ad applicarsi per il personale soggetto all'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 e che, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, si applica anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il secondo periodo del comma 5 *bis* in esame prevede che *"Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione"*. La norma riprende quanto già previsto dai CCNL di comparto, stabilendo un obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi indicati. La valutazione dei *"giustificati motivi"* che consentono l'allontanamento è rimessa all'amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell' *"attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”, secondo quanto previsto dal comma 5 *ter* dell’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato, ferma restando negli altri casi la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del d.P.R. n. 445 del 2000 (in particolare, artt. 47 e 49).

Si rammenta che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l’art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

3. Le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Il nuovo comma 5 *ter* dell’art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che *“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”*.

La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 *septies*, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare la giustificazione dell’assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.. Pertanto, se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata. Ciò considerato, si devono ritenere superate le indicazioni fornite sul punto nel paragrafo 1.2. della circolare n. 8 del 2008, mentre rimane fermo quanto già detto in quella sede circa le modalità di imputazione dell’assenza e gli effetti sul trattamento economico della stessa. Si precisa che, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

4. L'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Come visto, il comma 10 dell'art. 16 in esame ha stabilito che *"Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto."* Come noto, quest'ultima disposizione (*"Personale in regime di diritto pubblico"*) stabilisce che le categorie di personale ivi previste rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti e sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001: si tratta, in particolare, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del d.lgs.C.p.S. n. 691 del 1947, alla l. n. 281 del 1985 e alla l. n. 287 del 1990. La disposizione richiama l'applicazione specifica dei commi del menzionato art. 55 *septies* che sono stati illustrati sopra, ossia quelli che disciplinano i presupposti per la richiesta della visita fiscale, il regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Pertanto, fugando alcuni dubbi interpretativi emersi dopo le modifiche varate con il d.lgs. n. 150 del 2009, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 la normativa si applica anche nei confronti delle predette categorie di personale, pur tenendo conto delle garanzie di autonomia del plesso magistratuale di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta

Giovanna Clo

Da: "Giovanna Clo" <clo.giovanna@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>
A: "Segretario comunale" <segretario@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "pugliese marco" <pugliese.marco@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "dardi rita" <dardi.rita@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "magotti dimer" <magotti.dimer@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "muzzioli carlo" <muzzioli.carlo@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "rizzardi lorenzo" <rizzardi.lorenzo@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "bagni laura" <cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "bergonzini ombretta" <bergonzini.ombretta@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "Graziella Gazzotti" <gazzotti.graziella@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "melli maria chiara" <melli.chiara@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "Quattrini" <quattrini.annamaria@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "piccinini silvia" <servizisociali@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "soli ivonne" <soli.ivonne@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "turrini mariella" <turrini.mariella@cedoc.mo.it>; "muratori antonella" <muratori.antonella@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "rinaldi linda" <ediliziaprivata@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "magnani alessandro" <magnani.alessandro@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "patelli maddalena" <patelli.maddalena@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "Abate" <abate.eugenio@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "benelli andrea" <benelli.andrea@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "rosi rosa vittoria" <rosi.rosavittoria@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "casari davide" <manutenzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "pantaleo dario" <pantaleo.dario@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "Delgaudio Patrizia" <delgaudio.patrizia@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "destefani raffaella" <destefani.raffaella@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "Montaguti Cinzia" <montaguti.cinzia@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "piazzini marinella" <ufficio.tributi@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "Sola Francesca" <sola.francesca@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "notari angela" <notari.angela@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "clo' giovanna" <clo.giovanna@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "conti annalisa" <conti.annalisa@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "forlani" <forlani.cosetta@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "Galletti" <galletti.manuela@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "maccaferri liviana" <maccaferri.liviana@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "poletti nelida" <poletti.nelida@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "prampolini antonella" <prampolini.antonella@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "succì silvia" <succì.silvia@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>; "venturelli manuela" <venturelli.manuela@comune.sancesariosulpanaro.mo.it>

Data invio: venerdì 19 agosto 2011 12.08

Allega: visite fiscali nota 2011.doc; visita fiscali nota 2011 circolare n 10-2011 allegato.pdf

Oggetto: nota controllo assenze dal servizio per malattia dip.pub.

Si trasmette per opportuna informazione l'allegata nota prot. com.le 11968 del 19/08/2011.

Saluti
 Ufficio personale

 Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei documenti ad essa allegati sono riservate e sono rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003.

Se avete ricevuto la presente comunicazione per errore, siete pregati di distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia e di informarci immediatamente, telefonicamente o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail info@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

*Ai 2 operai e
 alle 7 dipendenti
 dell'orlo
 allegato e tutto
 a busta paga del
 mese di agosto c.e*